

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31^{bis} capoversi 1 e 2, 34^{ter} capoverso 1 lettera a, 64^{bis} capoverso 1, 69^{bis} capoverso 1 lettera *b* della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 1975²,

decreta:

Capo I. Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica all'offerta e alla messa in circolazione di installazioni e apparecchi tecnici.

² La legge non si applica in quanto la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici sia garantita da altre disposizioni di diritto federale.

Art. 2 Definizioni³

¹ Sono installazioni e apparecchi tecnici segnatamente le macchine, le apparecchiature, gli impianti, gli attrezzi e i dispositivi di protezione, pronti ad essere adoperati, impiegati a titolo professionale o no.

² Le installazioni e gli apparecchi tecnici sono considerati pronti ad essere adoperati anche se consegnati al destinatario sotto forma di pezzi staccati da inserire o da comporre.

Capo II.⁴ Condizioni per la messa in circolazione

Art. 3 Principio

Le installazioni e gli apparecchi tecnici possono essere messi in circolazione soltanto se non mettono in pericolo la vita e la salute di chi li usa e dei terzi, qualora siano

RU 1977 2370

¹ [CS 13]

² FF 1975 I 837

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

utilizzati con cura e conformemente alla loro destinazione. Devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti secondo l'articolo 4 o, mancando tali requisiti, essere concepiti secondo le regole della tecnica riconosciute.

Art. 4 Requisiti di sicurezza e di salute

Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute tenendo conto del diritto internazionale applicabile in materia.

Art. 4a Norme tecniche

¹ L'Ufficio federale competente designa, d'intesa con il Segretariato di Stato dell'economia⁵, le norme tecniche in grado di attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

² Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

³ Può incaricare organizzazioni svizzere di normalizzazione indipendenti di elaborare tali norme tecniche.

Art. 4b Conformità con i requisiti di sicurezza e di salute

¹ Chiunque mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici deve poterne dimostrare la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

² Se le installazioni e gli apparecchi tecnici sono costruiti conformemente alle norme tecniche giusta l'articolo 4a, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute siano soddisfatti.

³ Chiunque mette in circolazione installazioni e apparecchi tecnici che non corrispondono alle norme tecniche giusta l'articolo 4a deve poter dimostrare che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono rispettati in altro modo.

⁴ Se nessun requisito essenziale di sicurezza e di salute è stato precisato, si deve poter dimostrare che l'installazione o l'apparecchio tecnico è stato costruito conformemente alle norme tecniche riconosciute.

Art. 5 Valutazione della conformità

¹ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la procedura di controllo della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
- b. l'utilizzazione del contrassegno di conformità.

² Per le installazioni e gli apparecchi che presentano un rischio più elevato, può esigere che la conformità sia certificata da un apposito organo di valutazione.

³ Il Consiglio federale può concludere accordi con gli Stati esteri per il riconoscimento reciproco di rapporti d'esame e prove di conformità.

⁵ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Capo III. Autorità e esecuzione

Art. 6 Vigilanza e esecuzione

Riservata la competenza della Confederazione, l'esecuzione della legge incombe ai Cantoni e alle organizzazioni specializzate e istituzioni che ne sono autorizzate. Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione e disciplina il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici.⁶

Art. 7⁷ Tasse

Per il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici da parte degli organi esecutivi possono essere riscosse tasse. Il dipartimento competente emana l'ordinamento delle tasse.

Art. 8⁸ Pubblicazione

Le norme tecniche giusta l'articolo 4a sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.

Art. 9 Commissione delle installazioni e degli apparecchi tecnici

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione delle installazioni e degli apparecchi tecnici composta di 15 membri al massimo. La commissione può costituire comitati tecnici, permanenti o no, i cui membri non devono necessariamente appartenere. I comitati si organizzano da sé. La durata del mandato commissionale corrisponde a quella dei funzionari federali.

² La commissione presta consulenza al Consiglio federale per l'esecuzione della legge.

Art. 10 Obbligo di dare informazioni e di serbare il segreto

¹ I mandatari degli organi esecutivi e di vigilanza possono controllare installazioni e apparecchi tecnici in circolazione e, all'occorrenza, prelevare campioni.⁹

² Ai mandatari devono essere date gratuitamente tutte le informazioni necessarie e dev'essere concesso loro di consultare i documenti, in particolare il certificato di conformità.¹⁰

⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

³ I mandatari devono serbare il segreto a meno che gli accertamenti fatti non siano importanti per la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici o per lo scambio di esperienze sulle misure tecniche di sicurezza.

Art. 11 Misure amministrative¹¹

¹ ...¹²

² Nell'ambito della procedura di controllo successivo, gli organi esecutivi possono ordinare che installazioni e apparecchi tecnici non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute o alle regole della tecnica riconosciute non siano più messi in circolazione. In caso di grave pericolo, essi possono inoltre ordinarne il sequestro o la confisca.¹³

³ È applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968¹⁴ sulla procedura amministrativa.

Art. 12¹⁵ Rimedi giuridici

¹ La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² Contro le decisioni delle organizzazioni specializzate e delle istituzioni può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Capo IV. Disposizioni penali

Art. 13 Contravvenzioni

1. Chiunque offre o mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici che non soddisfano le condizioni della presente legge, chiunque usa illecitamente di un contrassegno, chiunque nega agli organi esecutivi e di vigilanza o ai loro mandatari di ispezionare o esaminare installazioni e apparecchi tecnici, chiunque viola l'obbligo di dare informazioni, chiunque viola l'obbligo di serbare il segreto, è punito, se ha agito intenzionalmente, con l'arresto o con la multa.

2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3. Sono applicabili il Codice penale svizzero¹⁶ e l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974¹⁷ sul diritto penale amministrativo.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2766 2769; FF **1993** I 609).

¹² Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU **1995** 2766; FF **1993** I 609).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2766 2769; FF **1993** I 609).

¹⁴ RS **172.021**

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 97 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

¹⁶ RS **311.0**

¹⁷ RS **313.0**

Art. 14 Arricchimento indebito

Il giudice può condannare l'autore a pagare allo Stato una somma corrispondente al massimo all'arricchimento indebito ottenuto con l'infrazione.

Art. 15 Azione penale

L'azione penale spetta ai Cantoni.

Capo V. Disposizioni finali**Art. 16** Esecuzione e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Esso emana le disposizioni esecutive.

Data dell'entrata in vigore:

art. 6, 7¹⁸ e 9: 1° gennaio 1978¹⁹

Disposizioni rimanenti: 1° luglio 1978²⁰

¹⁸ L'art. 7 ha ora un nuovo testo.

¹⁹ DCF del 21 dic. 1977 (RU 1977 2375).

²⁰ DCF del 21 dic. 1977 (RU 1977 2375).

